

## Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL

### *Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede*

E' costituita in Vercelli, in Corso Randaccio n. 20, un'associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica PGS DECATHLON VERCELLI"**.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Nel contesto del suo progetto l'Associazione "PGS DECATHLON VERCELLI" s'impegna, alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo;

- a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
- b) curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati. Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto al voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settori federali.

### *Articolo 2 – Finalità*

L'Associazione "PGS DECATHLON VERCELLI" persegue finalità **sportive**, educative, culturali, ricreative ed assistenziali allo scopo di:

- a) concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi/e e dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi di promozione umanizzante dello sport;
- b) sviluppare le dimensioni educative-culturali-sociali e politiche dell'attività sportiva all'interno di un articolato progetto di persona e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana;
- c) socializzare nel mondo dell'istruzione e dello sport il valore educativo-culturale-sociale e politico dello sport;
- d) operare affinché lo sport diventi diritto sociale in una società multietnica;
- e) assicurare efficaci servizi locali, nazionali ed internazionali di promozione, di coordinamento, d'informazione e d'assistenza a tutti i soci per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- f) collaborare con le famiglie e le agenzie educative e sociali;

- g) promuovere lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e d'assunzione e sollecitazione di responsabilità nell'individuare problematiche e risposte condivise;
- h) sostenere le istituzioni di libero associazionismo sportivo a livello internazionale, nazionale, locale e ricercare opportunità d'adesioni delle Associazioni alle medesime;
- i) inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.
- j) in particolare i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore d'attività istituzionali statutariamente previsti.

L'Associazione PGS DECATHLON VERCELLI non ha scopo di lucro.

Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento d'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

#### *Articolo 3 – Collocazione*

L'Associazione PGS DECATHLON VERCELLI, per la realizzazione delle proprie finalità, s'inserisce:

- a) nel mondo sportivo italiano come Ente di Promozione Sportiva con un suo originale progetto di formazione sportiva ed un coerente programma d'attività sportiva.  
E' aperta alla collaborazione con gli altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali e con il CONI, impegnandosi a portare il proprio contributo;
- b) nel mondo ecclesiale offrendo il proprio progetto educativo-pastorale alle comunità cristiane impegnate nella pastorale giovanile;
- c) nel mondo salesiano fra le proposte associative offerte ai ragazzi né giovani, in sintonia con le loro esigenze di protagonismo in un processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità.

S'impegna infine ad una presenza attiva nei Centri dove si elabora la politica della gioventù, dello sport, della cultura e del tempo libero, e se ne decide la realizzazione.

#### *Articolo 4 – Attività*

Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione PGS DECATHLON VERCELLI promuove, coordina e realizza attività specifiche nell'area dello sport ed iniziative culturali, pedagogiche, editoriali ed assistenziali connesse a queste.

In particolare sul piano operativo, si propone di:

- a) elaborare programmi poliennali e piani annuali d'attività da predisporre da parte degli organi dell'Associazione;
- b) predisporre programmi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento degli operatori sportivi, degli animatori, dei tecnici e degli atleti "PGS DECATHLON VERCELLI" e del personale docente di scuole ed istituti;
- c) assicurare rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni con organismi operanti nel mondo dello sport sia a livello locale sia a livello nazionale ed internazionale;
- d) sollecitare iniziative nel campo del tempo libero, anche con interventi unitari di tutti i settori.

L'Associazione potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie.

#### *Articolo 5 – Itinerario educativo-sportivo*

Nel programma di formazione sportiva l'Associazione PGS DECATHLON VERCELLI è attenta alle esigenze delle varie tappe dell'età evolutiva; predispone, quindi, un itinerario educativo che parte dalla formazione di base ludico-motoria, avvia alla formazione presportiva e realizza esperienze sportive specifiche, anche agonistiche, secondo le indicazioni del CONI, finalizzate alla maturazione globale della personalità.

E' aperta a servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio. In particolare e fra gli altri: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

#### *Articolo 6 – Durata*

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### *Articolo 7 – Domanda d'ammissione*

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative sia sportive svolte dall'associazione e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione locale acquistano tale qualifica per libera scelta motivata; e con l'impegno al rispetto delle norme statutarie dell'Associazione stessa. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda d'ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda d'ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### *Articolo 8 – Diritti dei soci*

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### *Articolo 8 – Decadenza dei soci*

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - b) Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione PGS DECATHLON VERCELLI, inviando per iscritto le sue dimissioni. Sono dichiarati decaduti i soci che morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
  - c) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera a), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### *Articolo 9 – Organi*

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

#### *Articolo 10 – Funzionamento dell'assemblea*

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessari, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle

cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. D'ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### *Articolo 11 – Diritti di partecipazione*

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso d'esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto.

#### *Articolo 12 – Assemblea ordinaria*

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione e in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.14, comma 2.

#### *Articolo 13 – Validità assembleare*

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita, quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### *Articolo 14 – Assemblea straordinaria*

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere

indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifiche dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### *Articolo 15 – Consiglio direttivo*

1. Il consiglio direttivo è composto di un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e il direttore tecnico. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soci, regolarmente tesserati alla Federazione d'appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi d'incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione d'appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### *Articolo 16 – Dimissioni*

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi

di tal evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### *Articolo 17 – Convocazione direttivo*

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### *Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo*

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 10, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### *Articolo 19 – Il presidente*

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

#### *Articolo 20 – Il vicepresidente*

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### *Articolo 21 – Il segretario-il tesoriere- il direttore sportivo*

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili.

Il direttore sportivo coordina le attività sportive programmate dagli organi associativi e cura in particolar modo il settore tecnico dell'associazione.

#### *Articolo 22 – Il rendiconto*

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### *Articolo 23 – Anno sociale*

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### *Articolo 24 – Patrimonio*

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi d'enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

#### *Articolo 25 – Sezioni*

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### *Articolo 26 – Clausola compromissoria*

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'ente PGS.

#### *Articolo 27 – Scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### *Articolo 28 – Norme di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme civilistiche e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della PGS a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.



